

REPERTORIO N. 14525 RACCOLTA N. 7400
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SPETTABILE SOCIETA'
"AIMERI AMBIENTE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO"
A SOCIO UNICO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di dicembre, in Genova Via XII ottobre civico due interno centoventitre, alle ore diciassette e quarantacinque minuti primi.

Avanti me Dottor PAOLO GIVRI Notaio alla residenza di Lavagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,
E' PRESENTE IL SIGNOR

- **FRANCESCO MALTONI**, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato per la carica in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, agendo nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e, come tale, nell'interesse della società a responsabilità limitata a socio unico denominata

"AIMERI AMBIENTE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO", con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, capitale sociale di Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-1752199, soggetta a direzione e coordinamento di "Biancamano S.p.A." (di seguito "Aimeri" o la "Società"), mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. della integrazione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale e dei termini e condizioni della proposta concordataria; delibere inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il comparente Ing. Francesco Maltoni, il quale dichiara che:

- il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente costituito in questo giorno, luogo e ora, a seguito di regolare convocazione mediante avviso tempestivamente comunicato a tutti gli aventi diritto in data primo dicembre duemiladiciassette, a mezzo fax secondo quanto disposto dall'articolo 16 (sedici) dello Statuto sociale vigente;

- oltre ad esso comparente, sono presenti l'Amministratore Delegato Rag.ra Alessandra De Andreis, ed il Consigliere Luigi Bianchi, questi ultimi collegati in audioconferenza;

- è altresì collegato in audio conferenza il Sindaco Unico, Dr. Marco Ciocca.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente,

Registrato a Chiavari

il 05/12/2017

al n° 6614 Serie 1T

con € 356,00

Protocollata presso la C.C.I.A.A di

MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

in data 05/12/2017 al n°

912055/2017

ed evasa il

per € 90,00

premessi che:

1. in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 luglio 2016, "Aimeri Ambiente S.r.l." ha depositato in data 27 luglio 2016, presso il competente Tribunale di Milano formale ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare, nel termine all'uopo stabilito dal predetto Tribunale, il piano, la proposta di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (la "Domanda di Pre-Concordato");

2. con decreto in data 3 agosto 2016, depositato in cancelleria in data 4 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose: (i) concesso a favore della Società termine fino al 2 ottobre 2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. e (ii) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato;

3. in data 30 settembre 2016, "Aimeri Ambiente S.r.l." ha depositato presso il Tribunale di Milano un'istanza ex art. 161, comma 6, l. fall. per ottenere la proroga del termine già concesso col Decreto del 4 agosto 2016 per il deposito da parte di "Aimeri Ambiente S.r.l." della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., illustrando i "giustificati motivi" a fondamento di tale richiesta;

4. con decreto in data 13 ottobre 2016, depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha prorogato il termine previsto per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., fino alla data del primo dicembre duemilasedici;

5. la Società con il supporto dei propri advisor legali e finanziari, ha provveduto alla (I) redazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e ss. e 186-bis l. fall. (comprensivo della proposta concordataria) (la "Domanda di Concordato") e del (II) piano posto a fondamento del predetto concordato (il "Piano");

6. la Domanda di Concordato e il Piano sono stati redatti sulla base dei dati contabili di cui alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 30 novembre 2016;

7. la Società ha conferito incarico al Dott. Sandro Aceto (professionista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.) di predisporre la relazione prevista dall'art. 161, comma 3, l. fall. che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di concordato e che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; relazione che, in copia conforme all'originale, è stata depositata presso la sede sociale in data 30 novembre 2016 e trovasi conservata negli atti sociali;

8. in esecuzione della delibera assunta dal presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2016, la Società ha depositato in data 1.12.2016 presso il Tribunale di Milano ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui agli articoli 160 e ss. e 186-bis l. fall., unitamente al Piano, alla Proposta e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato")

9. con decreto ex art. 162 l. fall. comunicato il 9 gennaio 2017 (il "Decreto del 9.1.2017"), il Tribunale di Milano ha:

(i) rilevato la opportunità di "acquisire chiarimenti da parte della Società, tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale" del 12 dicembre 2016 (il "Parere del Commissario del 12.12.2016");

(ii) indicato i profili della domanda di concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e

(iii) concesso alla Società un termine fino al 25 gennaio 2017 "per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati"

10. la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, alla base della Domanda di Concordato e del Piano, è stata oggetto di formale riapprovazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 23 gennaio 2017;

11. a seguito della riapprovazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, in data 23 gennaio 2017, il Dott. Sandro Aceto ha predisposto un'ulteriore relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.: relazione che, in copia conforme all'originale, è stata depositata presso la sede sociale in data 15 gennaio 2017 e trovasi conservata negli atti sociali;

12. con memoria depositata in data 25 gennaio 2017 (la "Prima Memoria Integrativa"), Aimeri ha, tra le altre cose, effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati dal suddetto Ill.mo Tribunale nel Decreto del 9 gennaio 2017 tenuto conto del Parere del Commissario Giudiziale del 12 dicembre 2016;

13. con provvedimento in data 31 gennaio 2017, il Tribunale di Milano ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6 marzo 2017 per il deposito delle proprie osservazioni sulla Prima Memoria Integrativa;

14. con successiva memoria depositata in data 4 marzo 2017, Aimeri ha, tra l'altro, chiesto al Tribunale la concessione di un termine sì da consentire alla Società, di (i) ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli accordi paraconcordatari e (ii) modificare ed integrare di conseguenza il piano e la proposta (con acquisizione di una nuova attestazione);

15. in data 6 marzo 2017 il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni in relazione, tra l'altro, ai contenuti della proposta concordataria quale modificata ed integrata

dall'esponente con la Prima Memoria Integrativa;

16. con decreto ex art. 162 l. fall. in data 9.3.2017, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Società, ha concesso alla predetta termine fino al 21.4.2017 "per la modificazione della proposta". La Società con memoria depositata nel termine del 21 aprile 2017, come indicato dal Tribunale, ha modificato la proposta e il piano concordatario, confermando l'impegno di Aimeri ed Energeticambiente di procedere alla fusione entro il 31 dicembre 2021.

17. con decreto ex art. 163 l. fall. del 18.5.2017 (depositato in data 29.5.2017), il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo altresì (i) a delegare alla procedura il Dott. Filippo d'Aquino, nonché (ii) a nominare quali Commissari Giudiziali il Dott. Fabio Pettinato, il Dott. Mario Franco e l'Avv. Carmela Matranga;

18. con decreto del 28 settembre 2017 il G.D., Dott. Filippo D'Acquino, ha accolto l'istanza depositata da Aimeri in data 20 settembre 2017, formulata per ottenere un rinvio dell'adunanza dei creditori, originariamente fissata per il 20 novembre 2017, concedendo un differimento - una tantum - dell'adunanza dei creditori di Aimeri alla nuova udienza del 22 gennaio 2018, al fine di consentire alla Società di integrare la proposta ed il piano concordatario anche alla luce dei sopra descritti eventi;

19. in data 26 ottobre 2017 la società ha depositato la preannunciata integrazione del piano e della proposta di concordato (approvate da codesto Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 ottobre u.s.);

20. Successivamente, in data 21 novembre 2017 la Società ha ricevuto una comunicazione di Previambiente (creditore inserito nella Classe 1, relativa ai creditori privilegiati dilazionati oltre l'anno) con la quale Previambiente ha comunicato di non volere accettare alcuna dilazione di pagamento come inizialmente previsto in base all'accordo sindacale del 21 febbraio 2017.

21. La Società ha quindi modificato il piano e la proposta, al fine di:

(i) tenere conto della (inaspettata) comunicazione di Previambiente, inserendo tale creditore fra quelli soddisfatti entro l'anno; e

(ii) tenere conto di talune osservazioni medio tempore evidenziate dai Commissari Giudiziali;

(iii) recepire gli effetti di un accordo proposto da Aimeri alla controllante Biancamano S.p.A. e alla controllata Energeticambiente S.r.l., che prevede il pagamento dei crediti (prededucibili e/o privilegiati) vantati da queste ultime nei confronti di Aimeri - anziché all'omologa (come previsto nell'ultima versione del piano di concordato) - al 31 dicembre 2020, restando inteso che tale accordo è finalizzato a migliorare i flussi di cassa della Società nell'arco di piano e, in ultima istanza, al buon esito della procedura concordataria di Aimeri.

(iv) recepire gli effetti della rimodulazione della transazione

previdenziale ex art. 182 Ter I. fall. con previsione dell'inizio del rimborso di quanto dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Il presidente procede quindi ad illustrare il documento denominato "Aimeri Ambiente S.r.l. Integrazione Piano concordatario ex art. 186-bis R.D. 267/1942" recante integrazione della Proposta e del Piano di Concordato previa messa a disposizione dello stesso ai presenti.

Più in particolare, il Presidente sottolinea come, rispetto alla versione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 ottobre 2017, le principali integrazioni e modifiche del Piano e della Proposta concordataria, tra l'altro, prevedono:

- (i) il pagamento del credito vantato da Previambiente entro l'anno dall'omologa;
- (ii) la cessione di alcuni asset non strategici (fra cui l'immobile di proprietà della società sito in Como);
- (iii) il pagamento dei crediti (prededucibili e/o privilegiati) vantati da Biancamano S.p.A. ed Energeticambiente S.r.l. nei confronti di Aimeri (in forza dell'accordo di cui sopra) nel corso del 2020 (duemilaventi);
- (iv) la rimodulazione della transazione previdenziale ex art. 182 Ter I. fall. con previsione dell' inizio del rimborso di quanto dovuto a decorrere dal 1 (uno) gennaio 2019;

L'aggiornamento del Piano Concordatario e la situazione di riferimento alla data del 31 luglio 2017 sono stati sottoposti al professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) I. fall., Dr. Sandro Aceto, per l'integrazione della relativa attestazione.

Il Presidente prosegue, quindi, illustrando gli altri aspetti del Piano e della Proposta nonché la convenienza della soluzione concordataria per i creditori della Società rispetto all'alternativa in cui Aimeri fosse assoggettata ad una procedura concorsuale di tipo liquidatoria e, segnatamente, ad una procedura fallimentare.

Segue ampia ed esauriente discussione, ad esito della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, I. fall. il deposito della memoria recante l'integrazione del Piano e della Proposta di cui alla Domanda di Concordato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla legge;
- 2) di conferire mandato ed ogni connesso potere, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società, Ing. Francesco Maltoni, nonché al Consigliere Amministratore Delegato, Rag. Alessandra De Andreis, affinché sottoscrivano e presentino la memoria di cui sopra e qualsiasi altro documento che si renda utile, necessario e/o opportuno sottoscrivere e/o depositare presso l'autorità giudiziaria competente e comunque affinché compiano ogni attività che si renda utile, necessaria e/o opportuna al fine della positiva implementazione della procedura di concordato preventivo;
- 3) di dare mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente

del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società Ing. Francesco Maltoni, nonché al Consigliere e Amministratore Delegato, Rag. Alessandra De Andreis, affinché introducano nella presente delibera le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità, oltre a quelle che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) di autorizzare il Notaio rogante ad inviare il presente atto in via informatica o telematica al Registro delle Imprese competente. Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della Società.

Essendosi così esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola in relazione alle "Varie ed Eventuali" di cui al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore diciotto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su dieci facciate e quanto sin qui della undicesima di tre fogli da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Francesco Maltoni

Paolo Givri Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO
22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

ATTO REGISTRATO A CHIAVARI IL 5 DICEMBRE 2107 AL
NUMERO 6614 SERIE 1T

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS. 7 MARZO
2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE
IMPRESE.

LAVAGNA, 5 DICEMBRE 2017